



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**

**On. Sig. Presidente
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**On.li Componenti
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

PROPOSTA DI LEGGE C.1524 DORI

Ad integrazione della nota scritta già trasmessa all'esito dell'audizione del 24 settembre 2019, rassegno ulteriori brevi osservazioni in ordine all'art. 4 della proposta di legge C.1524 Dori, con particolare riferimento all'istituto del c.d. "prosiegue amministrativo".

Ho già succintamente riferito circa l'istituto del **prosiegue amministrativo**, che permette di assicurare continuità agli interventi educativi nei confronti di adolescenti che hanno già compiuto la maggiore età, interventi che possono essere prolungati fino al compimento dei 21 anni.

Il provvedimento di prosiegue amministrativo è disposto dal Tribunale per i minorenni nei confronti del giovane divenuto maggiorenne che vi esprima consenso (o ne faccia richiesta), al fine di garantirgli il diritto ad essere ancora accompagnato nel percorso di reintegrazione già avviato con pregresso provvedimento emanato dal medesimo Tribunale, fino al ventunesimo anno di età. L'attuale conformazione dell'istituto in questione deriva essenzialmente dall'elaborazione giurisprudenziale, non essendo disciplinato puntualmente dalla norma, che si limita alla semplice previsione dell'art. 29 comma 4 del R.D.L.

1404/34 secondo cui la cessazione delle misure amministrative “è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età”.

Attualmente, dunque, in prossimità del compimento dei 18 anni di un adolescente nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento previsto dagli articoli 25, 25-bis o 26, il Tribunale per i minorenni, preso atto che il progetto educativo avviato non si è ancora concluso, necessitando di un ulteriore periodo per poter esplicitare i suoi effetti (ossia accompagnare l'adolescente in questione verso un percorso di autonomia), può disporre il proseguimento dell'intervento, per un periodo di tempo determinato ovvero fino al raggiungimento dei 21 anni.

L'intervento del giudice minorile avviene di solito su sollecitazione dei servizi sociali o del Pubblico Ministero, e previa acquisizione della disponibilità del ragazzo (che può essere allegata in forma scritta direttamente dal servizio sociale ovvero espressa verbalmente in eventuale audizione).

La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di prosieguo, oltre ad innestarsi su un procedimento amministrativo già aperto (ponendosene quindi quale naturale sviluppo e prosecuzione), può essere disposto anche per la prima volta in prossimità della maggiore età, purché si tratti di disporre la prosecuzione di un progetto educativo già iniziato durante la minore età, anche se nell'ambito di altro tipo di procedimento (ad esempio, nell'ambito di un procedimento ex artt. 330-333 codice civile, ovvero nell'ambito di una tutela ex art. 343 codice civile). Ciò che rileva è, appunto, la necessità di non interrompere i processi educativi in atto e di accompagnare ulteriormente il giovane adulto verso il completamento della sua formazione ed il conseguimento dell'autonomia.

Sulla base di queste premesse, dal momento che il legislatore si accinge ad intervenire sulla struttura del procedimento amministrativo, appare opportuno inserire una disposizione che preveda espressamente l'istituto del prosieguo amministrativo, recependo l'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata negli ultimi decenni, così facendo chiarezza in questo ambito.

Il testo della disposizione potrebbe essere così articolato:

Art. 4.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835,

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...

f) all'articolo 29, quarto comma, le parole: «La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva.» sono abrogate.

g) dopo l'art. 29 è inserito l'art. 29 *bis*:

«ART. 29 *BIS* – (Proseguo amministrativo) –

Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporre la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età».

Nel ringraziare per l'attenzione resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vivissime cordialità.

Milano, 7 ottobre 2019

Ciro Cascone

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano